



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 89 del 22/05/2012 -
Determinazione nr. 1146 del 22/05/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che produce e commercia porte. Società MASA Srl - stabilimento sito in comune di Azzano Decimo (PN), viale XXV Aprile n. 76.

PREMESSA

1.Fatto

La Società Masa Srl con sede legale e operativa in viale XXV Aprile n. 76 in comune di Azzano Decimo (PN), ha presentato in data 27.12.2011 alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti da modifica sostanziale per lo stabilimento sopra citato.

La società svolge l'attività di produzione e commercio di porte in legno su misura e porte blindate.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende effettuare, rispetto alla situazione autorizzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto n. 2685 del 27.11.2007, le seguenti modifiche sostanziali:

- sostituzione dell'attuale carosello di verniciatura con uno nuovo (punti di emissione n. 1 e 2);
- unificazione delle due linee di verniciatura cornici e dei relativi punti di emissione in atmosfera (punto di emissione n. 3);
- aumento dell'attività di verniciatura da svolgere presso l'opificio, riportando progressivamente tale processo all'interno del proprio ciclo di produttivo che prima esternalizzata in gran parte, con superamento della soglia di consumo massimo prevista per la specificata attività dall'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La domanda di autorizzazione, datata 15.12.2011, è pervenuta alla Provincia di Pordenone il 27.12.2011 ed è stata assunta al prot. n. 89342 del 29.12.2011.

E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente sono state richieste integrazioni documentali con nota prot. n. 4880 del 24.01.2012. La società ha fornito le integrazioni richieste con lettera pervenuta il 08.03.2012 assunta al prot. n. 23042 del 09.03.2012. Con nota prot. n. 24961 del 15.03.2012 sono stati richiesti gli eventuali pareri di competenza al Comune di Azzano Decimo ed all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6. Nè il Comune di Azzano Decimo nè l'Azienda per i Servizi Sanitari hanno fornito riscontro entro i termini fissati nella richiesta. Il Dipartimento

di Pordenone dell'ARPA ha richiesto con nota prot. n. 2175 del 16.04.2012 (assunta al prot. n. 32997 del 17.04.2012) alcuni chiarimenti in merito alle modalità di accesso ai punti di campionamento alla quale la società ha dato risposta con nota pervenuta il 08.05.2012 (assunta al prot. n. 37278 del 08.05.2012).

I punti di emissione identificati come S1 (sottostazione) e come n. 4 (cabina verniciatura) autorizzati dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto n. 2685 del 27.11.2007 non vengono modificati .

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è:

- relazione tecnica datata 15.12.2011;
- planimetria dello stabilimento (pervenuta con nota integrativa del marzo 2012),
- tavola prospetti dello stabilimento (pervenuta con nota integrativa del marzo 2012),
- ortofoto con localizzazione dell'attività;
- estratto mappa catastale,
- estratto PRGC.

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108).
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22/06/2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Tutela Ambientale.

4.Motivazione

La decisione si fonda sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Tutela dell'Aria dall'Inquinamento della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 11.04.2012.

Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni indicate come:

- S1 (lavorazioni meccaniche del legno - ESISTENTE),
- n. 1 e 2 (carosello di verniciatura - NUOVO),
- n. 3 (linea verniciatura cornici - MODIFICATO),
- n. 4 (cabina di verniciatura - ESISTENTE),

degli impianti proposti, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati, siano compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate.

I seguenti punti di emissione presenti presso lo stabilimento non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni:

- C2, C4, C5 (impianti termici civili) ai sensi dell'art 282 comma 2 ma disciplinati dal Titolo II del D.lgs 152/06 e s.m.i.,
- C1 e C3 (impianti di combustione) ai sensi dell'art 272 c. 1 (allegato IV parte I) del D.Lgs. 152/06.

L'istruttoria tecnica è conservata nella pratica.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare la Società Masa Srl con sede legale e operativa in viale XXV Aprile n. 76 in comune di Azzano Decimo (PN), alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sopra citato.

I punti di emissione convogliata presenti presso lo stabilimento sono i seguenti:

- S1 (lavorazioni meccaniche del legno - ESISTENTE),
- n. 1 e 2 (carosello di verniciatura - NUOVO),
- n. 3 (linea verniciatura cornici - MODIFICATO),
- n. 4 (cabina di verniciatura - ESISTENTE).

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione S1 (lavorazioni meccaniche del legno)	<i>Portata: 15000 m³/h Quota dal p.c. : 8 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri totali	10 mg/Nm ³

Punti di emissione n. 1 e 2 (carosello di verniciatura)	Portata: 17000 m ³ /h Quota dal p.c. : 8 m
Punto di emissione n. 3 (linea verniciatura cornici)	Portata: 6000 m ³ /h Quota dal p.c. : 8 m
Punto di emissione n. 4 (cabina di verniciatura)	Portata: 13000 m ³ /h Quota dal p.c. : 8 m
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri totali	3 mg/Nm ³

- b) **PER I COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)** garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punti di emissione n. 1 e 2 (carosello di verniciatura) n. 3 (linea verniciatura cornici) n. 4 (cabina di verniciatura)
Consumo massimo di solvente: 21,8 t/anno*
* Nel caso in cui questo valore fosse superato, la Ditta dovrà presentare una nuova domanda per modifica sostanziale di impianto esistente ai sensi dell'art. 269 c.8 del D.Lgs. 152/06
Emissione totale annua di solventi (EMMISSIONE BERSAGLIO): 16,2 t/anno

- c) Gli impianti nuovi/modificati (punti di emissione n. 1, n. 2 e n. 3) devono essere messi in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la revoca/modifica d'ufficio della stessa.
- d) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio degli impianti nuovi/modificati, la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- e) Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti (punti di emissione n. 1, n. 2 e n. 3) è fissato in novanta (90) giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- f) Per i punti di emissione nuovi/modificati (n. 1, n. 2 e n. 3), **relativamente alle sostanze diverse dai Composti Organici Volatili (COV)**, la Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone entro 45 giorni dalla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- g) **Per quanto riguarda i COV**, la Società deve effettuare ed inviare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone ai

fini della verifica del rispetto dell'emissione bersaglio, un piano gestione solventi (PGS). Esso deve essere compilato entro il mese di aprile dell'anno successivo alla messa a regime degli impianti nuovi/modificati (punti di emissione n. 1, n. 2 e n. 3) e deve contenere i dati relativi all'intero anno solare di riferimento relativamente a tutti gli impianti che emettono COV (punti di emissione n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4).

Al fine di compilare il campo O1 del piano gestione solventi, la Società deve effettuare per ogni punto di emissione almeno una misura analitica (calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), riportandone nel PGS il valore. Copia dei certificati analitici deve allegata al PGS.

- h) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Con le analisi di messa a regime degli impianti nuovi, qualora venga installato un raddrizzatore di flusso, la ditta dovrà verificare se le caratteristiche del flusso gassoso dei camini nuovi (punti di emissione n. 1, n. 2 e n. 3) sono conformi alle specifiche di cui al punto 6.2, lettera C, punti 2), 3) e 4) della norma UNI EN 15259/2008 e se il profilo delle velocità di flusso, misurate lungo il diametro del condotto, corrisponde a quello di un flusso in regime stazionario. I risultati delle verifiche devono essere inoltrati agli Enti di cui al predente punto n. 3.
2. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
3. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
4. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
5. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
6. Per i punti di emissione S1, n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4, relativamente alle sostanze diverse dai COV, ad avvenuta messa a regime degli impianti nuovi, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti stessi. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso gli impianti produttivi per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.

7. Dopo il primo PGS inviato in seguito alla messa a regime degli impianti nuovi, per i punti di emissione (n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4) **relativamente ai COV**, la Società deve inviare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone **entro il mese di aprile di ogni anno**, un piano gestione solventi contenente i dati relativi all'anno solare precedente per stabilire il rispetto dell'emissione bersaglio. Al fine di compilare il campo O1 del piano gestione solventi, la Società deve effettuare per ogni punto di emissione almeno una misura analitica (calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), riportandone nel PGS il valore. Copia dei certificati analitici deve allegata al PGS.
8. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 15259 :2008	Misurazione di emissione da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione dell'obbiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.

9. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
10. Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premesse.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti..
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5.Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della

scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.

3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche alla Società Masa Srl, al Comune di Azzano Decimo e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 22/05/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 22/05/2012 00:52:04

IMPRONTA: 0947C042AB41B3000F6CB79516E587A4D97D17DA62A46482C35C12E2BC5CB65A
D97D17DA62A46482C35C12E2BC5CB65AC8721AC74B9F1C6CFB2D8E90DE18FC42
C8721AC74B9F1C6CFB2D8E90DE18FC424A05ACD28887C3C340A4CE013D0A13DD
4A05ACD28887C3C340A4CE013D0A13DDC77291858A00D38C099D03A2B289EB17